

**Area Pianificazione Territoriale**  
**Servizio Pianificazione Urbanistica**

---

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

Comune di  
**BOLOGNA**

**OGGETTO:**

**PIANO OPERATIVO COMUNALE**  
**per la localizzazione degli impianti di distribuzione carburante**

adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 315 del 11/6/2018

**PROCEDIMENTO:**

Formulazione RISERVE ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017.

Contestuali valutazioni ambientali sul documento di Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani (VALSAT).

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna  
Prot. n. 22867 del 10.04.2019 – Fasc. 8.2.2.7/13/2018

Bologna, 10 aprile 2019

## **Indice generale**

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO.....	3
2. RISERVE.....	4
2.1. L'impatto sulla mobilità.....	4
2.2. La tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo.....	5
2.3. Le tutele paesaggistiche.....	6
3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE.....	7
4. ALLEGATI.....	7

## **1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO**

### **1.1 Quadro normativo**

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1 gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti e indica i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa ammette, all'art. 4, comma 4, l'adozione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui i cosiddetti “POC stralcio”, entro il termine perentorio, definito dal procedimento di approvazione del PUG, ovvero tre anni dall'entrata in vigore della nuova legge urbanistica, utilizzando l'iter di approvazione previsto dalla L.R. 20/2000.

### **1.2. Contenuti della proposta comunale**

A partire dalla Variante al PRG del 1991 il Comune di Bologna ha avviato uno studio per la localizzazione di aree idonee all'installazione dei distributori, secondo determinati requisiti, arrivando di recente a dotarsi di criteri comunali specifici, in recepimento dei contenuti della Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 208/2009 che disciplina la rete distributiva dei carburanti. Tali criteri sono altresì richiamati dall'art. 32, c. 5 del RUE vigente del Comune di Bologna.

A fronte della necessità di garantire il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e per assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, principi recepiti dalla normativa nazionale in materia nel D.Lgs. n. 32/1998 e s.m.i., il Comune sceglie comunque di utilizzare il POC per individuare le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti e poterne quindi identificare tramite la Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), le possibili conseguenze sull'ambiente e sul territorio delle localizzazioni e, conseguentemente, prevedere misure idonee per impedirle, mitigarle o compensarle, assicurando che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha proceduto con un bando per la presentazione di manifestazioni di interesse per la selezione delle proposte da inserire nel POC. Le 21 proposte pervenute, sono state valutate anche attraverso la verifica di coerenza con i criteri comunali sopra indicati. In particolare, gli articoli 3, 4 e 5 di tali criteri individuano le aree in cui non può essere installato un nuovo impianto di distribuzione carburanti, per incompatibilità con gli ambiti del PSC, la presenza di particolari tutele e ulteriori divieti.

Come previsto dal Regolamento sul Decentramento del Comune di Bologna, si è inoltre provveduto a richiedere il parere dei Quartieri competenti per territorio, il Quartiere Borgo Panigale – Reno, il Quartiere Navile, il Quartiere San Donato - San Vitale.

Espletata tale fase, che ha portato alla selezione di 7 proposte, con delibera di Consiglio Comunale n. 315 del 11/6/2018, viene adottato il POC.

In analogia con quanto dispone la nuova legge urbanistica regionale, la L.R. 24/2017, sui Piani Attuativi approvati nel periodo transitorio, che richiede di inserire, a pena di decadenza, previsioni per l'immediato avvio degli interventi, nel presente POC – attuabile con interventi diretti – è stata prevista l'obbligatorietà di presentazione dei titoli per la realizzazione degli impianti di distribuzione carburante nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore dello strumento medesimo.

Ogni singola area ha un'estensione compresa tra 3.000 e 8.000 mq (per un totale di circa 64.000 mq). In considerazione della dimensione delle singole aree, poiché si tratta di interventi che completano l'infrastrutturazione in essere, ovvero di attività complementari al servizio della circolazione stradale, viene richiesta la monetizzazione delle dotazioni territoriali dovute in luogo del reperimento e della cessione delle stesse.

Le aree oggetto del POC sono le seguenti:

- V-1 via M. E. Lepido
- V-2 viale A. De Gasperi
- V-3 via C. Colombo
- V-4 viale Europa
- V-5 via E. Mattei
- V-6 via G. Marescotti
- V-7 via G. Marescotti (angolo via Villanova)

## **2. RISERVE**

Ai sensi dell'art. 33, comma 4bis e dell'art. 34, comma 6 della LR 20/2000, la Città Metropolitana formula riserve relativamente a previsioni del POC che contrastano con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

A tale riguardo, si specifica che indicazioni sull'ammissibilità della localizzazione dei distributori sono contenute all'interno del RUE e del sopraccitato documento sui "criteri comunali per la localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti". A tale proposito si prende atto che i commi 1 e 1-bis dell'art. 2 del D.Lgs n. 32/1998 attribuiscono ai Comuni, nel quadro della liberalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, la determinazione delle caratteristiche delle aree degli impianti e disciplinano il raccordo con gli strumenti urbanistici, disponendo che "la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A (centro storico)". Pertanto pur non essendo espressamente richiesto dalla normativa nazionale, l'Amministrazione ha comunque optato per la individuazione di tali interventi attraverso la predisposizione di un POC, in coerenza con i criteri comunali per la localizzazione degli impianti.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 24 del Codice della strada, le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, sono classificate pertinenze di servizio stradali e sono pertanto determinate, secondo le modalità fissate nel "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", D.P.R. 1992, n. 495 e s.m.i., dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

Si evidenzia infine che il POC è stato adottato precedentemente all'adozione del PUMS, che ha come obiettivo una riduzione di 440.000 spostamenti giorno con vettura privata e una progressiva transizione verso l'elettrico, implicando una progressiva riduzione anche dei carburanti venduti.

### **2.1. L'impatto sulla mobilità**

Tutte le proposte sono localizzate in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ad eccezione della V5 che ricade in ambito di nuovo insediamento misto.

L'uso legato ai distributori carburanti è ammesso nel territorio rurale, sia dal PSC che dal PTCP, con la necessità di approfondire alcuni aspetti di impatto ambientale dettagliati dal RUE.

In particolare, l'art. 71 comma 2 bis) del RUE prevede che l'insediamento dei distributori di carburanti negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sia subordinato alla verifica d'ammissibilità in relazione ai seguenti fattori d'impatto: sulla mobilità e sul traffico, sulle

reti e impianti idrici, fognari ed energetici, sul sistema di gestione dei rifiuti urbani, sul rischio di incidente, sul rischio di inquinamento da rifiuti e sull'uso/movimento di sostanze nocive e pericolose.

Per la valutazione di tali impatti è richiesta una dichiarazione del progettista di assolvimento delle condizioni di ammissibilità (art. 30 del RUE) ad eccezione del tema degli impatti sulla mobilità e sul traffico, sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, il tema della mobilità va analizzato qualitativamente attraverso la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa, il cui studio preveda:

- verifica dei flussi di traffico generato/attratto ante e post operam (con particolare attenzione ai flussi di traffico pesante attratto/generato) estesa all'area d'influenza dell'intervento e valutazione positiva circa la capacità di assorbimento da parte della rete esistente oppure della effettiva possibilità di suo adeguamento;
- verifica dello schema di accessibilità (pedonale, ciclabile, veicolare, trasporto pubblico);
- ricognizione dei punti di pericolosità e definizione degli interventi atti a rimuoverne i fattori;
- valutazione delle ricadute sulla qualità ambientale del contesto e misure adottate per rimuovere o mitigare gli eventuali effetti negativi.

La Valsat del POC dovrà pertanto essere integrata, argomentando le valutazioni su traffico e mobilità e sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Sulla base delle considerazioni riportate **sulla Valsat del POC**, si formula la seguente

#### **RISERVA n. 1:**

Si chiede di integrare la Valsat del POC, argomentando maggiormente le valutazioni sul traffico e mobilità e sul sistema di gestione dei rifiuti urbani.

#### **2.2. La tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo**

Vista la specificità dell'uso distributore carburanti, potenzialmente rischioso rispetto alla possibile contaminazione delle acque, dei suoli e dei sottosuoli di sostanze inquinanti, dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto di alcune prescrizioni volte a mitigare gli impatti. In particolare, richiamando nel suo complesso il parere di ARPAE distretto, dovranno essere previsti i seguenti approfondimenti volti a verificare le condizioni di sicurezza:

1. In relazione al Piano Gestione Rischio Alluvioni PGRA, considerato che tutti gli interventi ricadono tra le aree di pericolosità P2, si dovranno verificare le condizioni di sicurezza delle opere rispetto agli scenari di allagamento del PGRA e l'assenza di aggravamento delle condizioni di pericolosità e rischio. Dovranno inoltre definirsi le opere necessarie per la messa in sicurezza degli impianti e dei depositi carburanti;
2. ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.8 del PTCP dovrà essere prevista la laminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili prevedendo almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, e acquisendo il parere dell'autorità competente;
3. L'area V2 e in parte la V3 ricadono nelle aree di ricarica di tipo B delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura, nelle quali il PTCP ammette questa tipologia di interventi, nel rispetto di particolari prescrizioni, al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo e favorire il processo di ricarica della falda. Per tali aree si dovrà, nelle successive fasi di progettazione, verificare che le strutture di fondazione, di stoccaggio carburante ed eventuali altre realizzazioni non interferiscano e interrompano il naturale flusso della falda acquifera sotterranea. Per poter con certezza dimostrare quanto prescritto sarà necessario monitorare il livello della falda grazie all'installazione di opportuni piezometri al fine di poter, con certezza, definire i livelli minimi di

soggiacenza. In accordo con il parere di Arpe distretto si ritiene inoltre che debba essere redatto un accurato Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento, ai sensi delle DGR 286/05 e 1860/06, che permetta di circoscrivere le zone soggette al trattamento (acque reflue industriali 1° pioggia o sistema in continuo) da quelle non soggette e per le quali è possibile prevedere aree permeabili, semipermeabili, la dispersione e il recapito in corpo superficiale.

Per quanto sopra esposto in merito **alla tutela acque, del suolo e del sottosuolo** si formula la seguente

**RISERVA n. 2:**

Si chiede di prevedere approfondimenti volti a verificare le condizioni di sicurezza in merito alla pericolosità da rischio alluvioni, alla laminazione delle acque e al rispetto delle zone di protezione delle acque sotterranee.

**2.3. Le tutele paesaggistiche**

L'area V2, in base al PSC, ricade in "Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale", per la quale la scheda dei vincoli del Comune di Bologna specifica che in merito alle infrastrutture e agli impianti di pubblica utilità valgono le prescrizioni dell'art. 7.3 del PTCP. Tale articolo specifica che questi interventi sono ammissibili previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Inoltre due aree interferiscono con la salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo (V3) e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il territorio rurale e collinare (V5), normate dall'art. 10.10 del PTCP.

Si chiede quindi di approfondire nei casi suddetti la conformità degli interventi rispetto alle tutele sopra richiamate, ponendo le conseguenti limitazioni alle quote insediabili soprattutto in riferimento agli usi complementari.

Riguardo la tutela del verde, condividendo le misure di sostenibilità per le specifiche localizzazioni della Valsat del POC in cui si prescrive la salvaguardia delle alberature pubbliche dell'area V1 e delle alberature di grande rilevanza dell'area V4. In particolare, in relazione all'eventuale presenza di alberi monumentali di cui alla LR 2/77, si richiama il divieto di nuovi impianti di distribuzione carburanti, nelle loro aree di pertinenza, come definite dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato del Comune di Bologna

Per quanto sopra esposto in merito **alle tutele paesaggistiche** si esprime la seguente

**RISERVA n. 3:**

Si chiede di approfondire per le aree V2, V3 e V5 il tema delle tutele paesaggistiche presenti, ponendo le conseguenti limitazioni alle quote insediabili, soprattutto in riferimento agli usi complementari.

**2.5. Conclusioni del procedimento di riserve**

Vista l'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", il procedimento di approvazione della variante al POC in oggetto, ai sensi dell'art. 3 comma 5, potrà essere completato secondo quanto previsto dalla LR n. 20/2000. Pertanto ai sensi dell'art. 34, comma 7, della L.R. 20/2000, il Comune è tenuto ad adeguare la variante al POC alle riserve presentate, ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

### 3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

#### 3.1. Premessa

La Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito delle riserve al POC, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che L'Area Autorizzazioni e Concessioni AAC Metropolitana di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città Metropolitana.

#### 3.2 Gli esiti della consultazione

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE, Consorzio di Bonifica Renana, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ATERSIR, HERA, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia. Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat in esame, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

Si prende atto, inoltre che nel periodo di pubblicazione della Valsat, dal 27/6/2018 al 27/8/2018, sono arrivate otto osservazioni di carattere ambientale, tutte proposte da operatori del settore e da associazioni di categoria.

#### 3.3. Conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna **esprime una valutazione ambientale positiva sul POC relativamente ai temi affrontati dalla Valsat, condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte, delle valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A).

### 4. ALLEGATI

- A. proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da AAC Metropolitana di ARPAE;
- B. parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. 19/2008).

Firmato:  
Responsabile Servizio  
Pianificazione Urbanistica  
Ing. Alice Savi

Il Funzionario Tecnico  
(Arch. Maria Luisa Diana)